



11 Aprile 2025

Circolare numero 346

Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato

Si informa il personale docente con contratto a tempo determinato che l'obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione è normato dall'articolo 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale le ferie non godute «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha novellato il comma 8 dell'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato. In via generale, il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012). Sono da comprendere nei giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, quali riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie si perde nel momento in cui il docente a tempo determinato è stato invitato espressamente e in forma scritta dal datore di lavoro a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni. Pertanto, il personale docente a tempo determinato è invitato espressamente a trasmettere la richiesta di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni tramite istanza su Segreteria Digitale. La mancata fruizione di ferie senza giustificato motivo comporterà la perdita del diritto stesso e dell'indennità sostitutiva.